



ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)

Di cosa si tratta

L'Assegno di Inclusione (ADI), è una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità ed all'esclusione sociale delle fasce deboli della popolazione, introdotta dal Decreto Lavoro n. 48 del 4/5/2023, in sostituzione del Reddito di Cittadinanza

A chi spetta

L'ADI è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, al nucleo familiare al cui interno si trovi almeno (o al contempo):

- un componente con disabilità;
- un minorenni;
- una persona con almeno 60 anni di età;
- componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

Attenzione:

con riferimento a quest'ultima categoria successivamente al decreto Lavoro che ha istituito l'ADI il Ministero del Lavoro ha emanato il decreto n. 154 del 13 dicembre 2023 con il quale sono state individuate 9 categorie di soggetti da considerare in condizione di svantaggio (art. 3 comma 5 lettere da a) a i) alla cui lettura si rimanda.

Attenzione:

Le donne vittime di violenza, per accedere all'ADI, possono costituire un nucleo familiare indipendente da quello del marito anche ai fini ISEE e potranno avvalersi di percorsi di inclusione personalizzati.

Requisiti per accedere al beneficio

1. requisiti di cittadinanza

Il componente del nucleo che richiede la misura deve essere:

- cittadino italiano o di altro paese dell'Unione Europea;
- familiare di cittadino italiano o dell'Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di paesi terzi (extra UE) in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolare dello status di protezione internazionale di cui al D.lgs. n. 251 del 19/11/2007 o apolide in possesso di analogo permesso.

2. requisiti di residenza

Al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, il richiedente deve **risultare residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo**. Limitatamente al requisito della residenza, anche tutti i componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza devono risultare residenti in Italia.

Fatti salvi gravi e documentati motivi di salute, la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 2 mesi continuativi o nell'ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 4 mesi anche non continuativi nell'arco di 18 mesi.

Importante: I requisiti di cittadinanza e residenza in capo al richiedente devono sussistere in via cumulativa.

3. requisiti economici

Il nucleo familiare deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti economici:

- un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore a **10.140 euro**;
- **un reddito familiare inferiore a 6.500 euro annui** moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; tuttavia, se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da almeno una persona di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari disabili, purché tutti in condizione di disabilità gravità o non autosufficienza, la soglia è elevata a 8.190 euro annui moltiplicati secondo la stessa scala di equivalenza. **In ogni caso la soglia è aumentata a 10.140 euro annui se il nucleo familiare risiede in abitazione in locazione e ciò risulti dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai fini dell'ISEE**;
- un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all'estero, come definito ai fini ISEE, non superiore a 30.000 euro. È esclusa la casa abitazione entro il valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore alla soglia di 6.000 euro;
 - la soglia è accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenni successivo al secondo. I massimali devono essere ulteriormente aumentati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario/avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, eccetto quelli per cui sono previste agevolazioni fiscali in favore delle persone disabili. Analogamente nessun componente deve essere intestatario/avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di ogni genere;

- i redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE devono essere dichiarati all'atto della domanda del beneficio e valutati a tal fine.

4. altri requisiti

Di seguito altri requisiti da rispettare:

- la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e assenza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'art. 444 c.p.p., intervenute **nei dieci anni precedenti la richiesta**;
- nessun componente del nucleo familiare sottoposto all'obbligo di adesione e partecipazione alle attività lavorative o formative per esso individuate deve risultare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della Legge 604/1966.

Durata

L'Assegno di Inclusione è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato.

Importante:

La legge di bilancio 2026 sopprime la disposizione prima vigente che prevedeva la sospensione di un mese tra l'esaurimento del periodo fruizione dell'ADI e il rinnovo dello stesso.

E' quindi ora possibile usufruire dell'ADI, senza soluzione di continuità, per periodi ulteriori di 12 mesi (previa presentazione della domanda e fermo restando la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa). Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi, il beneficio può essere rinnovato (sempre previa presentazione della domanda).

L'importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50 % dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato.

Attenzione:

Ai nuclei familiari per i quali il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell'assegno di inclusione ricade nel mese di novembre 2025, è riconosciuto – in virtù del contributo straordinario previsto in via eccezionale per l'anno 2025, dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92 – l'importo totale della prima mensilità di rinnovo loro spettante, comunque non superiore a euro 500, mentre, a decorrere dal 1° gennaio 2026, per tale prima mensilità, ai beneficiari, è applicata una riduzione del 50 per cento dell'importo loro spettante.

Ammontare del beneficio

Il beneficio economico dà diritto a:



- una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.500 euro annui o a 8.190 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da almeno una persona di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
- una integrazione del reddito per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto dal contratto di locazione come dichiarato ai fini ISEE, fino a un massimo di 3.640 euro annui o di 1.950 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da almeno una persona di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.

Modalità di richiesta

L'ADI può essere richiesto con modalità telematiche tramite il sito web dell'INPS entrando con SPID/CIE o Carta Nazionale dei Servizi, che lo riconosce previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni richieste. La richiesta può essere presentata, altresì, presso i patronati e, a partire dal 8° gennaio 2024, anche presso i centri di assistenza fiscale (CAF), ma solo quelli che hanno stipulato una apposita convenzione con l'INPS.

Una volta effettuata la richiesta si avvia il seguente iter per ottenere l'ADI:

- L'INPS informa il richiedente della necessità di iscriversi al SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa) che garantisce l'interazione tra diverse banche dati, per sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (c.d. PAD) ed autorizzare espressamente la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l'impiego ed alle agenzie per il lavoro.
- Entro 120 giorni da tale sottoscrizione tutto il nucleo familiare deve presentarsi c/o i servizi sociali all'appuntamento che gli viene fissato e comunicato, affinché i servizi sociali possano effettuare la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo nel suo complesso e dei singoli componenti, ai fini della definizione del percorso più idoneo e della sottoscrizione del patto per l'inclusione.
- A seguito di tale valutazione, solo i componenti del nucleo tra i 18 e i 59 anni attivabili al lavoro vengono avviati c/o i centri per l'impiego, ed entro 60 giorni dall'avvio essi devono sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato, ossia aderire ad un percorso personalizzato di inclusione lavorativa.
- Nell'ambito di tale percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa può essere previsto l'impegno alla partecipazione a Progetti Utili alla Collettività (PUC), a titolarità dei Comuni o altre amministrazioni pubbliche, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il Comune di residenza, ovvero



previo accordo sottoscritto tra le parti, presso i comuni facenti capo al medesimo Ambito Territoriale, compatibilmente con le altre attività del beneficiario, per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16. Equivale alla partecipazione ai PUC la partecipazione ad attività di volontariato presso enti del Terzo settore e a titolarità degli stessi.

- Il Patto di servizio personalizzato può essere coordinato con i percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei lavoratori (Programma GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano Nazionale per la ripresa e resilienza PNRR.
- **Ogni 90 giorni** tutti i componenti del nucleo devo presentarsi rispettivamente presso i servizi sociali/centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione, pena la sospensione del beneficio fintanto che non si presentano (ed eventualmente successiva decadenza).

Sono tenuti all'obbligo di adesione e partecipazione attiva alle attività individuate nel progetto dagli operatori del servizio sociale di competenza, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi e che non abbiano "carichi di cura" (i casi di esenzione dall'obbligo sono elencati al comma 5 dell'art. 6 del Decreto Lavoro).

Attenzione: Pena la decadenza dal beneficio, chi fruisce della prestazione è tenuto a comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento entro 15 giorni dall'evento modificativo. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'ADI, l'interessato deve presentare entro un mese una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) aggiornata.

ISEE valido per il riconoscimento dell'ADI

ISEE 2024: ai fini dell'erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2025, per le domande ADI presentate fino al mese di febbraio 2025, in assenza di ISEE in corso di validità, si farà riferimento al valore ISEE 2024.

ISEE 2025: dal mese di marzo, nel caso in cui non sia prodotta l'attestazione ISEE in corso di validità, la prestazione verrà sospesa in attesa dell'ISEE aggiornato.

Modalità di erogazione – La Carta di inclusione

Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato "Carta di inclusione" con la quale, oltre al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, potranno essere effettuati prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per un singolo individuo moltiplicato per la scala di equivalenza e potrà essere eseguito un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione.

Attenzione: La carta di inclusione viene consegnata c/o gli uffici del gestore del servizio integrato dopo 7 giorni dalla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale. Si sottolinea l'importanza della sottoscrizione del PAD in quanto il beneficio economico viene erogato solo a condizione che il PAD sia stato effettivamente sottoscritto e decorre dal mese successivo, non dalla data della domanda.



Attenzione: è vietato l'utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità, per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, alcoolici e giochi pirotecnici. L'importo spettante come integrazione del reddito e come sostegno al pagamento del canone di locazione può essere suddiviso tra i componenti maggiorenni del nucleo che esercitano le responsabilità genitoriali o che sono considerati nella scala di equivalenza (purché il beneficio liquidato nel mese sia superiore a 200 euro) su specifica richiesta presentata da uno di essi e in questo caso vengono emesse tante Carte ADI quante sono le persone cui deve essere liquidata la prestazione.

Tempi di erogazione del beneficio

Per le domande **presentate dal 1° febbraio 2026** e nei mesi successivi, ad esito positivo dell'istruttoria, il primo pagamento verrà disposto dal giorno 15 del mese successivo a quello di sottoscrizione del PAD; i successivi pagamenti verranno disposti il giorno 27 del mese di competenza.

Revoca – Sospensione - Decadenza

La **REVOCA** comporta il venir meno del diritto alla prestazione dalla data della domanda con conseguente obbligo di restituzione da parte del beneficiario di tutti gli importi indebitamente percepiti.

I casi in cui può avvenire la revoca sono:

- dichiarazioni omesse o mendaci nella domanda del beneficio o nelle successive comunicazioni obbligatorie relative a variazioni del reddito, del patrimonio, della composizione del nucleo familiare.

La **SOSPENSIONE** comporta l'interruzione dell'erogazione della prestazione al verificarsi di un determinato evento e la ripresa dei pagamenti al venir meno dell'evento che ha prodotto la sospensione.

- I casi in cui può avvenire la sospensione sono:
- misura cautelare personale;
- provvedimenti non definitivi di condanna;
- latitanti o chiunque si sia volontariamente sottratto all'esecuzione della pena;
- non ottemperanza agli obblighi di presentazione ai servizi competenti;
- accettazione offerta di lavoro da uno a sei mesi senza averlo comunicato entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

La **DECADENZA** dal beneficio comporta il venir meno dell'erogazione della prestazione dal momento del verificarsi dell'evento, con o senza obbligo di restituzione degli importi percepiti a seconda che dalla data dell'evento siano stati effettuati pagamenti oppure no. Pertanto, se la decadenza è applicata contestualmente all'evento non vi saranno prestazioni indebite da recuperare; se, invece, la decadenza è applicata in un momento successivo al verificarsi dell'evento si dovrà procedere al recupero di quanto indebitamente percepito dal beneficiario dalla data dell'evento fino all'ultimo pagamento.

I casi in cui può avvenire la decadenza sono:



- condanna in via definitiva del beneficiario per reati con pena non inferiore a un anno;
- patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in deroga all'art. 445, comma 1-bis, c.p.p;
- mancata sottoscrizione del Patto per l'inclusione o del Patto di servizio personalizzato;
- un componente del nucleo non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente senza giustificato motivo;
- assenza ingiustificata a iniziative formative o altra iniziativa di politica attiva;
- mancata accettazione di un'offerta di lavoro per i componenti del nucleo attivabili al lavoro;
- mancate o false comunicazioni che comportano un beneficio economico maggiore di quello spettante, nonché mancata presentazione di una DSU aggiornata in caso di variazione nucleo;
- un membro del nucleo viene trovato, nel corso di attività ispettive, a svolgere attività di lavoro senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni entro i 30 giorni dall'inizio dell'attività.

Attenzione:

Nei casi di condanna definitiva nonché di applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, per i reati indicati all'articolo 8, commi 1 e 2, decreto-legge 48/2023, che comportano l'immediata decadenza dal beneficio, esso non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi **dieci anni** dalla definitività della sentenza, o dalla revoca, o dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

In tutti gli altri casi, se il nucleo familiare è decaduto per mancata partecipazione alle politiche attive da parte di un componente, il beneficio può essere richiesto nuovamente solo decorsi **6 mesi** dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

Disposizioni transitorie

I percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza mantengono il beneficio sino alla sua naturale scadenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 (art. 13 Decreto Lavoro n. 48 del 2023).

Fonti Normative

Decreto "Lavoro": decreto-legge 4/5/2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3/7/2023 n. 85 (in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3/7/2023) che ha istituito l'ADI.

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-07-03&atto.codiceRedazionale=23A03800&elenco30giorni=false

Legge di Bilancio 2023 (che ha stanziato i fondi per il 2024).

Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207 del 2024,)

Legge di Bilancio 2026 art. 1 , commi 158, 159 (legge n. 199 del 2025)



Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 12 2023 n. 154 “Assegno di inclusione”

Decreto Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 15/12/2024 n. 156 “Partecipazione a progetti utili alla collettività (PUC)”

Decreto Ministero del lavoro e delle Politiche sociali del 29/12/2023 n. 160 “Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale e integrata e il progetto personalizzato”;

Circolare INPS n. 105 del 16/12/2023 esplicativa del D.M. n. 154/2023

Messaggio INPS n. 25 del 3/1/2024 sui tempi di erogazione dell’ADI.

Scheda aggiornata al 15/01/2025 GB/B.B